



REALE MUTUA PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

TUTELA DELL'ABITAZIONE E DEL PATRIMONIO

# Casamia

Sicura e protetta.  
Proprio come me.

NUOVA EDIZIONE



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**REALE  
MUTUA**  
ASSICURAZIONI

Parte del tuo mondo.



## LA MIGLIORE SICUREZZA NELLA VITA DI OGNI GIORNO

- la casa, la famiglia, il tempo libero sono componenti fondamentali della vita; quindi, come la vita, fonti di sorprese, qualche volta anche spiacevoli.
- CASAMIA è la polizza di assicurazione modulare studiata per fornire una protezione globale dagli imprevisti della vita quotidiana, Sua e della Sua famiglia.
- una perdita d'acqua che allaga il pavimento, l'intrusione di un ladro, la consulenza di un avvocato per tutelare i propri diritti, l'assenza dal lavoro per un infortunio, l'intervento urgente di un elettricista e tanti altri eventi, non saranno più una preoccupazione.
- le garanzie di CASAMIA, articolate in cinque sezioni a scelta, La tutelano concretamente rispondendo ai Suoi specifici bisogni.

## SEZIONE DANNI AI BENI

Sono le garanzie per la Sua casa, il suo arredamento e i suoi valori. Con esse potrà tutelarsi dal rischio di un incendio o di un furto, dai danni che può provocare un violento temporale o dal costo delle riparazioni di un tubo di scarico rotto.

## SEZIONE DANNI A TERZI

In questa sezione sono comprese le garanzie che La proteggono dai danni che Lei e la Sua famiglia potreste provocare ad altri.

È la tutela per i rischi legati alla vita privata di tutti i giorni: usare la bicicletta, possedere un animale, un rubinetto lasciato aperto, ecc. Se Lei è proprietario di casa può anche limitare la garanzia ai soli danni conseguenti alla proprietà dell'immobile.

## SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

Se deve affrontare una causa giudiziaria o semplicemente rivolgersi a un avvocato perché ha subito un danno o si ritiene che Lei ne sia responsabile, le garanzie di questa sezione La tengono indenne dalle relative spese.

Gli eventi tutelati riguardano la vita privata in generale e vanno dalla vertenza di lavoro con la colf, alla causa contro il fabbricante di un prodotto difettoso o alla lite con il padrone di casa.

## SEZIONE INFORTUNI

CASAMIA, con una serie di garanzie previdenziali, offre a Lei e alla Sua famiglia un sostegno economico per far fronte agli infortuni che possono accadere nella vita di tutti i giorni, dai più seri ai più banali.

## SEZIONE ASSISTENZA

Perché serenità significa anche poter contare su di un aiuto concreto ed efficace nelle piccole o grandi emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica o per motivi di salute.

CASAMIA non solo Le fornisce un ventaglio completo di garanzie ma presta la massima attenzione alla certezza e alla continuità delle **prestazioni** garantite, grazie a:

- una notevole riduzione degli eventi tradizionalmente soggetti a FRANCHIGIA (\*\*\*) nella garanzia Incendio;
- l'esclusione della facoltà per Reale Mutua di recedere dal contratto in caso di sinistro mantenendo la copertura assicurativa operante fino alla scadenza della polizza, quali che siano gli eventi dannosi nel frattempo verificatisi.

### IMPORTANTE

## ALCUNE COSE IMPORTANTI PER CONOSCERE E UTILIZZARE MEGLIO CASAMIA

CASAMIA è un prodotto semplice nella sua formulazione e proposizione. Riteniamo comunque utile approfondire qui alcuni concetti fondamentali per permetterLe di impostare CASAMIA nei termini più consoni alle Sue necessità e di mantenerla, nel tempo, sempre su misura per le Sue esigenze.

Come indicato a pag. 10, le garanzie della sezione Danni ai Beni possono essere prestate in due modalità (o forme di assicurazione):

### **VALORE INTERO** e **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**.

Nella forma a **VALORE INTERO** le garanzie sono prestate per l'intero valore dei beni assicurati e quindi, **in ogni momento della durata del contratto, la somma assicurata** (sulla quale si calcola il premio di assicurazione) **deve corrispondere al valore dei suddetti beni**.

È prevista comunque una tolleranza; non c'è infatti alcuna conseguenza per differenze fino al 20%. Se invece il valore effettivo dei beni risulta superiore di oltre il 20% rispetto alla somma assicurata, l'importo dell'indennizzo, a seguito di sinistro, subisce una riduzione proporzionale (calcolata in base al rapporto fra la **somma assicurata** aumentata del predetto 20% e **il valore effettivo del bene**).

Un esempio:

- valore effettivo del bene = € 130.000
- somma assicurata = € 100.000
- il sinistro ha provocato un danno accertato di € 1.000
- l'indennizzo sarà di € 923

### **N.B.: l'indennizzo non sarà pari al danno accertato perché il valore effettivo del bene supera di oltre il 20% la somma assicurata.**

Nella forma a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO** le garanzie da Lei scelte sono prestate solo per una parte del valore complessivo dei beni assicurati.

La somma assicurata è quindi di norma inferiore a tale valore complessivo senza che ciò comporti alcuna riduzione proporzionale dell'indennizzo in caso di sinistro.

### **Potrà scegliere questa forma di assicurazione se ritiene impossibile (o poco probabile) che un incendio distrugga in modo totale i Suoi beni o che i ladri glieli sottraggano tutti quanti.**

La somma assicurata deve essere decisa considerando il massimo danno che Lei ritiene probabile possa originarsi dall'evento assicurato; tenendo conto che, se si verificasse un danno più grave, CASAMIA pagherebbe la sola somma assicurata, mentre l'eccedenza resterebbe a Suo carico.

È chiaro a questo punto come sia fondamentale determinare correttamente la **somma assicurata**. Per farlo occorre distinguere fra i diversi beni assicurabili:

- **FABBRICATO (\*\*\*)** e **LASTRE (\*\*\*)**: si dovrà prendere in considerazione il valore a nuovo del bene, cioè il costo necessario per costruirlo nuovamente (mantenendone le caratteristiche), al netto degli oneri fiscali detraibili;
- **CONTENUTO (\*\*\*)**: occorre distinguere tra i diversi beni che costituiscono il contenuto dell'abitazione;
  - per gli oggetti di uso quotidiano (arredamento, elettrodomestici, ecc.) si dovrà considerare il costo necessario per riacquistarli, ridotto, se il bene non è nuovo, della perdita di valore legata sia all'uso che si è fatto dell'oggetto sia alla sua età;
  - per gli oggetti che hanno un valore di scambio (ad esempio, quadri, tappeti, gioielli, oggetti d'antiquariato) occorre considerare il loro prezzo di mercato al netto di eventuali oneri fiscali detraibili;
  - per il denaro, gli assegni e altri titoli di credito basterà considerare il valore effettivamente indicato sugli stessi.

(\*\*\*) : per conoscere il significato preciso di questi termini La rimandiamo alle DEFINIZIONI riportate a pag. 5.

**Per una valutazione completa delle singole garanzie consigliamo comunque una attenta lettura delle Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine successive, con particolare riferimento alle esclusioni di garanzia evidenziate in grassetto.**

# Casamia

Sicura e protetta.  
Proprio come me.

## Condizioni di assicurazione



<b>DEFINIZIONI</b>	Pag.	5
<b>CONDIZIONI GENERALI</b>	Pag.	9
<b>SEZIONE DANNI AI BENI</b>	Pag.	10
Garanzia Incendio	Pag.	10
Cosa assicuriamo	Pag.	10
Garanzie Particolari	Pag.	13
Cosa non assicuriamo	Pag.	17
Garanzia Cristalli	Pag.	18
Cosa assicuriamo	Pag.	18
Cosa non assicuriamo	Pag.	19
Garanzia Furto	Pag.	20
Cosa assicuriamo	Pag.	20
Garanzia Particolare	Pag.	22
Cosa non assicuriamo	Pag.	23
Come avviene la liquidazione dell'indennizzo	Pag.	25
<b>SEZIONE DANNI A TERZI</b>	Pag.	29
Cosa assicuriamo	Pag.	29
Chi assicuriamo	Pag.	31
Cosa non assicuriamo	Pag.	32
Come avviene la liquidazione del risarcimento	Pag.	33
<b>SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA</b>	Pag.	34
Cosa assicuriamo	Pag.	34
Chi assicuriamo	Pag.	37
Cosa non assicuriamo	Pag.	38
Quando assicuriamo	Pag.	39
Dove assicuriamo	Pag.	39
Gestione del sinistro	Pag.	40
<b>SEZIONE INFORTUNI</b>	Pag.	42
Cosa assicuriamo	Pag.	42
Come si determina la somma assicurata	Pag.	44
Cosa non assicuriamo	Pag.	45
Come avviene la liquidazione dell'indennizzo	Pag.	46
<b>SEZIONE ASSISTENZA</b>	Pag.	49
Cosa assicuriamo	Pag.	49
Cosa non assicuriamo	Pag.	53
Gestione del sinistro	Pag.	54



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*.

### **ASSICURATO**

La persona protetta dall'assicurazione.

### **ATTI DI TERRORISMO**

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

### **BENEFICIARI**

Le persone designate dall'*Assicurato* a riscuotere l'indennizzo, previsto dalla Sezione Infortuni, in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

### **BENI**

*Fabbricato* e relativo *contenuto*, anche se di proprietà di terzi.

### **BOX AUTO**

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.

È compreso il box auto separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un *fabbricato* che abbia le caratteristiche costruttive indicate al punto 1.1, purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del *Contraente* o del suo *nucleo familiare*.

### **CASSAFORTE**

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore *cassaforte* o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

### **CENTRALE OPERATIVA**

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in *polizza*.

### **CONSORTE**

Il coniuge, anche se di fatto, del *Contraente*.

### **CONTENUTO**

Arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio collegato e tutto quanto serve per uso domestico o personale.

Sono compresi i ciclomotori a due ruote **(escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni)**, gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi, qualora non sia assicurata la partita *fabbricato*, gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura o destinazione.

Se l'*Assicurato* è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

### **CONTRAENTE**

La persona che stipula il contratto con Reale Mutua.

### **COSE**

Gli oggetti materiali e gli animali.

### **DANNI INDIRECTI**

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- ◆ dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i *beni* colpiti da un *sinistro*;
- ◆ dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un *sinistro*.

### **DIMORA ABITUALE**

L'abitazione nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

### **DIMORA SALTUARIA**

L'abitazione nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

### **FABBRICATO**

L'intera costruzione edile comprese le sue per-

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

tinenze quali cantine, tettoie, *box auto*, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *fabbricato* stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al *fabbricato* (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive, antenne satellitari (purché fissate al *fabbricato*), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). Qualora sia assicurata una porzione di *fabbricato* la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni. **Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto e gli impianti sportivi.**

Si considera *fabbricato* occupato da una sola famiglia l'abitazione separata (non avente muri tangenti) rispetto ad altre. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni sono considerate *fabbricato* occupato da più famiglie purché abbiano area comune recintata e accesso comune dall'esterno.

### FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

### FORME DI ASSICURAZIONE

- ◆ **Primo Rischio Assoluto**  
Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata* riportata nel *modulo di polizza*, indipendentemente dal valore complessivo dei *beni*.
- ◆ **Valore Intero**  
Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni* assicurati calcolato in base al criterio di cui al punto 6.5; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

### FRANCHIGIA / SCOPERTO

Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (*franchigia*) o in percentuale (*scoperto*) sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

### FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### FURTO CON DESTREZZA

*Furto* commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso all'*Assicurato*, sia con agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, ma a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

### INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di *beni* materiali al di fuori di appropriato focolare.

### INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Sono considerati *infortuni* anche:

- ◆ l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;
- ◆ l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- ◆ l'asfissia non dipendente da malattia;
- ◆ le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali;
- ◆ le ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici.

### INVALIDITÀ PERMANENTE

Perdita definitiva, in misura parziale o totale, della capacità dell'*Assicurato* a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas.

## MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

## MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. 5329 INC).

## NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente di fatto) del *Contraente* che risultino, al momento del *sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

## OCCLUSIONI

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, **escluse le incrostazioni o le sedimentazioni**.

## POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

## PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. Non sono considerati *preziosi* gli orologi da polso o da tasca.

## RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

## REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *Valore Intero*, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di *beni* indicata nel *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei *beni* stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro*

risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.

## RESIDENZA

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l'*Assicurato* ha stabilito la *dimora abituale*.

## RICOVERO

Permanenza in *struttura sanitaria* con pernottamento o in day hospital / day surgery.

## SCIPPO

*Furto* commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

## SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso. Per la Sezione Tutela Giudiziaria, il verificarsi dei casi di controversia.

## SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'assicurazione.

## SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- ◆ in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- ◆ in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

## STRUTTURA SANITARIA

Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital / day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati.

**Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### **TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE**

Sottrazione di denaro dell'*Assicurato* mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata.

**Non sono comunque considerati truffa tra le mura domestiche gli eventi:**

- ◆ che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggio;
- ◆ che comportino da parte dell'*Assicurato* l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

### **VALORE A NUOVO**

*Fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

*Contenuto*: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

### **VALORE ALLO STATO D'USO**

*Fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale

costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili. *Contenuto*: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

### **VALORE COMMERCIALE**

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

### **VALORE NOMINALE**

L'importo indicato sui *valori*.

### **VALORI**

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## 1.1 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Fermo restando che la copertura assicurativa opera esclusivamente per le parti di *fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato, il *fabbricato* deve essere:

- 1** costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne;
- 2** destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

In caso di assicurazione di porzione di *fabbricato*, le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

## 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

Salvo quanto indicato al punto 12.1, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

## 1.3 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore a un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così di seguito.**

## 1.4 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

(non opera se nella casella "indicizzazione" del *modulo di polizza* è riportata l'indicazione "NO")

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di *polizza* sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

A ogni scadenza annuale del premio il *Contraente* e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

## 1.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Relativamente alle Sezioni Danni ai Beni e Danni a Terzi, Reale Mutua rinuncia – salvo in caso di dolo e purché l'*Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile – al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ◆ le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- ◆ i soci Reale Mutua.

Relativamente alla Sezione Infortuni, Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'*infortunio*.

## 1.6 TRASLOCO

In caso di trasloco, l'assicurazione – nei termini tutti previsti dalle Condizioni di Assicurazione – vale, per un massimo di 15 giorni, sia per l'abitazione indicata sul *modulo di polizza* sia per la nuova abitazione.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## 2.1 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

La *forma di assicurazione* prevista è:

- ◆ per la Garanzia INCENDIO del *fabbricato*: *Valore Intero*;
- ◆ per le Garanzie INCENDIO del *contenuto* e FURTO: *Valore Intero* o *Primo Rischio Assoluto* (a seconda della scelta effettuata dal *Contraente* e indicata sul *modulo di polizza*);
- ◆ per la Garanzia CRISTALLI: *Primo Rischio Assoluto*.

Il valore dei *beni* assicurati è determinato in base ai criteri di valutazione indicati al punto 6.5.

## GARANZIA INCENDIO

**Reale Mutua presta la presente garanzia solo se esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza***

### COSA ASSICURIAMO

#### 3.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da:

- A** *incendio*, fulmine, implosione, esplosione e scoppio;
- B** caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- C** onda sonora determinata da aeromobili;
- D** urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
- E** fumi, gas e vapori;
- F** crollo totale o parziale del *fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve.  
Per crollo si intende:
  - ◆ il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del *fabbricato* dal resto della sua struttura;

- ◆ una deformazione della struttura portante del *fabbricato* che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.

**La semplice deformazione di una o più parti del *fabbricato* priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.**

**Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della *somma assicurata* per il *fabbricato* e per il *contenuto*;**

- G** rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;

Reale Mutua rimborsa, nel limite della *somma assicurata*, le spese documentate sostenute per:

- H** rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del *fabbricato*;

- I** sostituire o riparare *fissi e infissi* asportati o danneggiati dai ladri in occasione di *furto* o tentato *furto*; **la garanzia non opera per i *fabbricati* disabitati, in corso di costruzione o ristrutturazione;**

- J** la ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del *fabbricato* accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:

- ◆ riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas;
- ◆ demolire e ricostruire le parti del *fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- ◆ sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *sinistro*.

**Questa garanzia è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo per anno assicurativo pari al 30% della *somma assicurata* per**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

il **fabbricato**, con il minimo di € 1.000;

**K** indennizzare i danni materiali e diretti causati dagli eventi assicurati ai capi di vestiario e oggetti personali, *preziosi*, denaro e *valori*, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in un Paese Europeo, purché il *sinistro* si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo.

**Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e opera solo nel caso di assicurazione di dimora abituale;**

**L** vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai *beni* assicurati per accertare e definire i danni indennizzabili. **Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e opera solo nel caso di assicurazione di dimora saltuaria;**

**M** riparare i danni arrecati ai *beni* assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:

- ◆ per ordine dell'Autorità;
- ◆ dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.

Reale Mutua rimborsa, in eccedenza alla *somma assicurata*, le spese documentate, a seguito di *sinistro* indennizzabile, sostenute per:

**N** demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *sinistro* **(escluse le spese relative alle operazioni indicate al punto 3.1.J e nella garanzia particolare E – “Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua”)**.

**Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il fabbricato e il contenuto;**

**O** rimuovere, depositare presso terzi, ricollocare il *contenuto* assicurato e illeso.

**Questa garanzia prestata con il limite di indennizzo di € 1.500 per anno assicurativo.**

Reale Mutua riconosce:

**P** in eccedenza alla *somma assicurata*, una somma pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*. Relativamente alle Garanzie Particolari D – “Danni da acqua” ed E – “Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua”, l'indennità è riconosciuta solo nel caso di inagibilità totale dei locali di abitazione.

L'indennità non compete per la garanzia di cui al punto 3.1.R e per la Garanzia Particolare C – “Fenomeno Elettrico”;

**Q** nei limiti della *somma assicurata*, una somma pari a € 1.000 quale indennità aggiuntiva in caso di *incendio* subito dall'autovettura di proprietà del *Contraente* o del suo *nucleo familiare* custodita nel *box auto*.

La garanzia opera a condizione che l'autovettura sia assicurata con polizza Responsabilità Civile Auto di Reale Mutua e che la stessa non preveda la copertura per i danni da incendio;

**R** Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato – **fino alla concorrenza di € 50.000 o del diverso massimale eventualmente indicato sul modulo di polizza**

– delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle *cose* di terzi da *incendio*, esplosione e scoppio di *cose* di sua proprietà o da lui detenute.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il *massimale* stabilito e **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

**Per la presente garanzia opera il**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**punto 7.4.A, D, E, il punto 7.5, nonché quanto previsto per la liquidazione del risarcimento della Sezione Danni a Terzi.**

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- ◆ colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge;
- ◆ dolo delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**GARANZIE PARTICOLARI**

**Se attivata la Garanzia Incendio le seguenti garanzie particolari sono sempre operanti, salvo esplicita esclusione indicata sul modulo di polizza.**

**A EVENTI SOCIO-POLITICI**

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *atti di terrorismo*.

Relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di *furto*, la presente Garanzia Particolare è operante anche per la parte di danno eccedente quanto eventualmente indennizzato da altre garanzie.

**Reale Mutua non indennizza i danni:**

- 1 di inondazione o frana conseguenti agli eventi suindicati;**
- 2 di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- 3 verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni* assicurati per ordine di qualunque Autorità o in occasione di serrata;**
- 4 di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dell'abitazione assicurata;**
- 5 avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi.**

I danni verificatisi in conseguenza di *atti di terrorismo* sono garantiti **entro il limite del 50% della somma assicurata per il *fabbricato* e per il *contenuto*.**

**B EVENTI ATMOSFERICI**

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati (compresi i

*fabbricati* aperti da uno o più lati, le pavimentazioni all'aperto, le tettoie e le tende rigidamente fissate al *fabbricato*) da:

- 1** grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, posti nelle vicinanze;
- 2** bagnamento verificatosi all'interno del *fabbricato* purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1.

La garanzia si estende, in deroga al successivo punto 4.e, ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del *fabbricato* e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza.

**Reale Mutua non indennizza i danni:**

- ◆ **causati da:**
  - a intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;**
  - b accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua;**
  - c mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
  - d gelo, cedimento o franamento del terreno;**

**anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui al punto 1 e anche se gli eventi indicati ai precedenti punti a, b, c, d hanno comportato rotture o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti;**
- ◆ **subiti da:**
  - e piscine, recinti non in muratura, insegne e simili installazioni esterne;**
  - f vetrate e lucernari in genere; sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
  - g *fabbricati* incompleti nelle coperture (anche se per tem-**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

poranee esigenze di ripristino), da capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

La garanzia è prestata con applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 200 per ogni *sinistro*. Fanno eccezione i casi indicati ai punti successivi per i quali operano gli *scoperti* di seguito riportati.

Limitatamente ai *fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al *fabbricato*:

- ◆ i danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato sono indennizzati con l'applicazione di uno *scoperto* del 30% con il minimo di € 200 per ogni *sinistro*;
- ◆ sono comunque esclusi i danni:
  - subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto;
  - subiti dal *contenuto*.

Limitatamente alle lastre in fibrocemento o cemento amianto e ai manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle), i danni da essi subiti per effetto di grandine sono indennizzati con l'applicazione di uno *scoperto* del 30% con il minimo di € 200 per ogni *sinistro* e con il limite di indennizzo di € 2.000 per *sinistro* e per anno assicurativo (ferma l'esclusione, prevista al capoverso precedente, relativa a *fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, a tettoie e a tende).

Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% con il minimo di € 200 per ogni *sinistro*

*stro* e con il limite di indennizzo di € 2.000 per *sinistro* e per anno assicurativo.

## C FENOMENO ELETTRICO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da fenomeno elettrico:

- 1 agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel *fabbricato* stesso, compresi citofoni e videocitofoni, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione; **gli impianti al servizio delle piscine sono garantiti con un limite di indennizzo di € 5.000 per *sinistro***;
- 2 agli apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi e altri apparecchi elettrici o elettronici esistenti all'interno del *fabbricato*.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- ◆ a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *beni* assicurati;
- ◆ causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione;
- ◆ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *beni* assicurati.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di € 150.

La *franchigia* si applica per ogni *sinistro*:

- ◆ sul danno indennizzabile;
- ◆ una sola volta, per ciascuna tipologia di *bene* (punti 1 e 2), indipendentemente dal numero di oggetti danneggiati dallo stesso *sinistro*.

### Determinazione del danno

(annulla e sostituisce, limitatamente ai soli *sinistri* da fenomeno elettrico, quanto previsto dal punto 6.5 delle Condizioni di assicurazione).

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Il danno è determinato in relazione alla vetustà del *bene*, al suo valore e alla sua riparabilità.

**a** *Vetustà del bene* danneggiato.

Decorre dalla sua data di acquisto, da certificare mediante fattura / ricevuta / scontrino fiscale che indichino tipologia, marca e modello del *bene*. Qualora tale documentazione non sia producibile, la vetustà decorre dalla data di costruzione del *bene*. Qualora infine non sia utilizzabile alcuno dei criteri sopraindicati si attribuisce al *bene* una vetustà convenzionale superiore a 60 mesi.

**b** Determinazione del valore del *bene* danneggiato.

Per i *beni* con vetustà (al momento del *sinistro*):

- ◆ pari o inferiore a 12 mesi, si stima il *valore a nuovo* del *bene* (al netto di eventuali recuperi);
- ◆ compresa fra 12 mesi più un giorno e 24 mesi, si stima lo 80% del suo *valore a nuovo* (al netto di eventuali recuperi);
- ◆ compresa fra 24 mesi più un giorno e 36 mesi, si stima il 60% del suo *valore a nuovo* (al netto di eventuali recuperi);
- ◆ compresa fra 36 mesi più un giorno e 60 mesi, si stima il 40% del suo *valore a nuovo* (al netto di eventuali recuperi);
- ◆ superiore a 60 mesi, si stima il 25% del suo *valore a nuovo* (al netto di eventuali recuperi).

Qualora sul mercato non siano più reperibili beni uguali a quello danneggiato o beni alternativi con caratteristiche equivalenti si conviene che non costituisce una miglioria il rimpiazzo del *bene* danneggiato con altro analogo ma con caratteristiche immediatamente superiori.

**c** Valutazione della riparabilità del *bene* danneggiato.

Oltre ai casi in cui la riparazione non è effettuabile per motivi tec-

nici (es. irreperibilità dei pezzi di ricambio) il *bene* è considerato convenzionalmente “non riparabile” quando le spese necessarie per ripararlo (al netto del valore dei residui) sono uguali o superiori al suo valore determinato applicando il criterio descritto al punto b che precede.

Pertanto in caso di *bene* non riparabile il danno indennizzabile è determinato dal valore del *bene* ottenuto applicando il criterio descritto al punto b che precede.

Qualora il *bene* sia invece riparabile il danno indennizzabile è determinato dal costo di riparazione necessario per ripristinare il *bene* danneggiato dedotto il valore ricavabile dai residui.

Per *beni* (al momento del *sinistro*) fuori uso o in condizioni di inservibilità non è previsto alcun indennizzo.

## **D SPARGIMENTI DI ACQUA**

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da spargimento di acqua:

- 1** proveniente da impianti (al servizio del *fabbricato* assicurato o di cui l’abitazione assicurata fa parte) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici, lesionatisi a seguito di:
  - ◆ rottura accidentale;
  - ◆ gelo; **qualora i danni provocati da quest’ultima causa si verificano in locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro*, la garanzia opera con l’applicazione di un limite di indennizzo di € 2.500 per *sinistro*;**
- 2** derivante da *occlusioni* verificatesi negli impianti di cui al precedente punto 1;
- 3** conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del *fabbricato* assicurato;
- 4** derivante da *occlusioni*, verificatesi in pluviali e grondaie del *fabbricato* assi-

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- curato, **esclusivamente se provocate da neve o grandine;**
- 5** verificatosi all'interno dei locali assicurati a seguito di trabocco o rigurgito della rete fognaria; **per i casi di trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro;**
- 6** conseguente a rottura accidentale di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi, presenti nel *fabbricato* assicurato; **la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 1.000 per sinistro. Sono esclusi i danni subiti dagli apparecchi domestici stessi.**

**Reale Mutua non indennizza i danni:**

- a** dovuti a umidità, stillicidio;
- b** derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime (salvo quanto previsto al precedente punto 4);
- c** derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrato, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti;
- d** derivanti da rotture causate da gelo:
- ◆ a canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all'esterno del *fabbricato*;
  - ◆ avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento.

**Reale Mutua non rimborsa le spese:**

- e** per la demolizione e il ripristino di parti di *fabbricato* e impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato

**origine allo spargimento di acqua (l'esclusione del presente punto D.e opera solo qualora il Contraente abbia espressamente dichiarato di rinunciare alla Garanzia Particolare E – “Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua”).**

**La presente Garanzia Particolare D è prestata con un limite di indennizzo per sinistro di € 30.000.**

**E RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTO DI ACQUA (operante solo qualora sia assicurato il *fabbricato*)**

Reale Mutua rimborsa, in caso di danno da spargimento di acqua indennizzabile in base alla Garanzia Particolare D – “Spargimenti di Acqua” o, se assicurata, alla Garanzia “Proprietà di *Fabbricati*” della Sezione Danni a Terzi (relativamente al solo *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*), le spese sostenute per:

- 1** riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), collocate nei muri o nei pavimenti del *fabbricato* assicurato, che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
- 2** demolire e ricostruire le parti del *fabbricato* assicurato necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- 3** sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *sinistro*.

**La presente Garanzia Particolare E è prestata con un limite di indennizzo per anno assicurativo pari al 3 ‰ della somma assicurata per il *fabbricato*, con il minimo di € 1.500.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**COSA NON ASSICURIAMO**

**3.2 ESCLUSIONI**

Valide anche per le Garanzie Particolari.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- A** causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- B** causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C** causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni; allagamenti diversi da quelli previsti dalla Garanzia Particolare D - "Spargimenti di Acqua";
- D** causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto indicato al punto 3.1 ultimo capoverso);
- E** di smarrimento o di *furto dei beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Garanzia (salvo quanto previsto al punto 3.1.I);
- F** subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- G** subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi e dovuti a mancanza o irregolarità del freddo, anche se conseguenza di eventi previsti dalla presente Garanzia;

**H** di fenomeno elettrico anche se conseguente a fulmine o ad altri eventi assicurati o assicurabili (l'esclusione del presente punto 3.2.H è operante solo qualora il *Contraente* abbia espressamente dichiarato di rinunciare alla Garanzia Particolare C - "Fenomeno Elettrico");

- I** causati:
- 1 da valanghe, slavine, gelo;
  - 2 ai *fabbricati* in corso di costruzione o rifacimento e al loro contenuto; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del *fabbricato*;
  - 3 a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, pannelli solari nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *fabbricato* in seguito a sovraccarico di neve;
  - 4 alle pensiline, alle tettoie e ai *box auto* non totalmente in muratura e al loro contenuto;
  - 5 ai *fabbricati* in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono (l'esclusione del presente punto 3.2.I è operante solo per la garanzia del punto 3.1.F);

- L** causati da:
- ◆ atti vandalici o dolosi, salvo quanto indicato al punto 3.1, ultimo capoverso;
  - ◆ scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *atti di terrorismo* (l'esclusione del presente punto 3.2.L è operante solo qualora il *Contraente* abbia espressamente dichiarato di rinunciare alla Garanzia Particolare A - "Eventi Socio-Politici").

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## GARANZIA CRISTALLI

**Reale Mutua presta la presente garanzia solo se esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza***

### COSA ASSICURIAMO

#### 4.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle *lastre* assicurate facenti parte del *fabbricato* o del *contenuto*, dovuta a rottura per qualunque causa

non espressamente esclusa al punto 4.2; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- ◆ colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge;
- ◆ dolo delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**COSA NON ASSICURIAMO**

**4.2 ESCLUSIONI**

Reale Mutua non indennizza le rotture di *lastre*:

- A** causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- B** causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- C** derivanti da crollo del *fabbricato* o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del *fab-*

*bricato*; restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle *lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle *lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

- D** causate con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto previsto al punto 4.1);
- E** che alla data di effetto dell'assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti;
- F** aventi valore artistico.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**GARANZIA FURTO**

Reale Mutua presta la presente garanzia solo se esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza*

**COSA ASSICURIAMO**

**5.1 RISCHIO ASSICURATO**

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti derivati da:

**A** *furto* del *contenuto* del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti i *beni* stessi:

- 1** violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- 2** per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- 3** in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti;

**B** *rapina* del *contenuto* dell'abitazione, avvenuta nei locali indicati nel *modulo di polizza*, anche quando le vittime siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;

**C** *furto* commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. **La garanzia – a parziale deroga dei punti 5.3.C.2 e 3 e 5.5 – è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri, così come previsto al punto 6.2.D. Per questa garanzia ciascun *sinistro* è liquidato con l'applicazione di uno scoperto del 20% e sino alla concorrenza di un importo massimo di € 1.500;**

**D** *truffa tra le mura domestiche* a danno del *Contraente* o di un componente del suo *nucleo familiare*.

**Questa garanzia** opera purché il truffato sia minorenne o abbia compiuto i 65 anni di età ed **è prestata con un limite di indennizzo per *sinistro* di € 1.000.**

Reale Mutua, nei limiti della *somma assicurata*, rimborsa le spese sostenute per:

**E** guasti e atti vandalici provocati dai ladri al *fabbricato* e al *contenuto* in occasione di *furto*, tentato *furto* o *rapina*. **La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati;**

**F** l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di *furto* o *rapina* consumati o tentati.

**Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della *somma assicurata*, con il minimo di € 500;**

**G** indennizzare i danni materiali e diretti derivati dal *furto* o dalla *rapina* di capi di vestiario e oggetti personali, *preziosi* e *valori* di proprietà dell'*Assicurato* o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in un Paese Europeo, purché il *sinistro* si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo.

**Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della *somma assicurata*** e opera solo nel caso di assicurazione di *dimora abituale*, fermi i limiti di indennizzo indicati al punto 5.2.

**Questa garanzia non opera inoltre se il *sinistro* si verifica in una *dimora saltuaria* assicurata con Reale Mutua;**

**H** vitto e trasferimento dell'*Assicurato* in occasione di sopralluoghi ai *beni* assicurati per accertare e definire i danni indennizzabili.

**Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della *somma assicurata*** e opera solo nel caso di assicurazione di *dimora saltuaria*.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Reale Mutua riconosce:

**I** in eccedenza alla *somma assicurata*, una somma pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*;

**J** nei limiti della *somma assicurata*, una somma pari a € 1.000 quale indennità aggiuntiva in caso di *furto* dell'intera autovettura di proprietà del *Contraente* o del suo *nucleo familiare* custodita nel *box auto*.

La garanzia opera a condizione che:

- ◆ l'autovettura sia assicurata con polizza Responsabilità Civile Auto di Reale Mutua e che la stessa non preveda la copertura per i danni da furto;

- ◆ l'autore del *furto* l'abbia sottratta secondo una delle modalità indicate al punto 5.1.A.

**5.2 LIMITI DI INDENNIZZO**

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

**A** per i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i titoli di credito:

**1** 15% della *somma assicurata*, con il massimo di € 20.000, se l'assicurazione è prestata a *Valore Intero*;

**2** 50% della *somma assicurata*, con il massimo di € 20.000, se l'assicurazione è prestata a *Primo Rischio Assoluto*;

**B** per il denaro:

**1** 5% della *somma assicurata* se l'assicurazione è prestata a *Valore Intero*;

**2** 7% della *somma assicurata* se l'assicurazione è prestata a *Primo Rischio Assoluto*;

**C** per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso e da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i *preziosi*), gli oggetti e i servizi di argenteria: per singolo oggetto o servizio 60% della *somma assicurata* con il massimo di € 35.000;

**D** per i *beni* assicurati posti in locali di pertinenza del *fabbricato* non comunicanti con i locali di abitazione: 10% della *somma assicurata*. Da questa garanzia sono esclusi i *beni* indicati ai punti A, B, C.

Qualora i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le carte valori, i titoli di credito e il denaro siano custoditi in *cassaforte* con i congegni di chiusura attivati, i limiti d'indennizzo suindicati sono aumentati del 100% nel caso di assicurazione a *Valore Intero* e del 50% nel caso di assicurazione a *Primo Rischio Assoluto*.

Nel caso l'apertura della *cassaforte* avvenga mediante l'utilizzo delle chiavi della stessa, la presente estensione di garanzia è operante esclusivamente qualora l'appropriazione delle chiavi da parte dei ladri non sia imputabile a una grave negligenza dell'*Assicurato*.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## **GARANZIA PARTICOLARE**

**Se attivata la Garanzia Furto la seguente garanzia particolare è sempre operante, salvo esplicita esclusione indicata sul modulo di polizza.**

### **A SCIPPO**

Reale Mutua indennizza il *Contraente* e il suo *nucleo familiare* dei danni materiali e diretti derivanti dallo *scippo*, dalla *rapina* e dal *furto con destrezza*, da loro subiti, di *beni* indossati o tenuti a portata di mano. La garanzia è operante anche in caso di *furto* a seguito di infortunio o improvviso malore. L'assicurazione vale in tutto il mondo e per i soli eventi verificatisi all'esterno dell'abitazione del *Contraente* ed è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Nel limite della *somma assicurata* Reale Mutua rimborsa anche le spese sostenute per:

- 1** moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali rubati;
- 2** modifica o sostituzione con altre analo-

ghe o equivalenti, di serrature poste a protezione degli accessi all'abitazione del *Contraente*, in caso di sottrazione delle relative chiavi;

- 3** accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni subite dall'*Assicurato* in occasione dello *scippo* o della *rapina*, **con il massimo di € 500 per sinistro.**

**La garanzia non opera per:**

- a le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi del sinistro, le stesse siano in compagnia di altre persone di età superiore;**
- b i preziosi e i valori che attengano ad attività professionali esercitate dall'*Assicurato*, per conto proprio o di altri.**

**Relativamente ai casi di furto con destrezza la garanzia è prestata con una franchigia di € 75 e con un limite di indennizzo per sinistro pari al 10% della somma assicurata, con il minimo comunque di € 150.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**COSA NON ASSICURIAMO**

Delimitazioni valide anche per la Garanzia Particolare.

**5.3 ESCLUSIONI**

Reale Mutua non indennizza i danni:

- A** verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di *terrorismo* o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- B** verificatisi in conseguenza di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- C** commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
  - 1** dal *Contraente* o dall'*Assicurato*;
  - 2** da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i *beni* assicurati o locali con questi comunicanti;
  - 3** da persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere;
  - 4** da incaricati della sorveglianza dei *beni* stessi o dei locali che li contengono;
  - 5** da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.

Nel caso di assicurazione di *dimora abituale* sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i *beni* assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i *preziosi*, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione

decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in *cassaforte*.

Nel caso di assicurazione di *dimora saltuaria*, la garanzia relativa a *preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali assicurati da parte del *Contraente* o del suo *nucleo familiare*.

**5.4 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI**

Reale Mutua presta la garanzia sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i *beni* assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri da:

- ◆ suolo,
  - ◆ superfici acquee,
  - ◆ ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale),
- sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno o più dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- ◆ robusti serramenti di legno,
  - ◆ persiane,
  - ◆ materia plastica rigida,
  - ◆ vetro antisfondamento,
  - ◆ metallo o lega metallica.

I suddetti mezzi di protezione dovranno risultare chiusi con serrature o lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; nel caso in cui non siano chiusi in uno dei modi indicati, l'estensione dell'apertura dovrà essere protetta da inferriate fissate nel muro.

**5.5 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA**

Qualora i mezzi di protezione e chiusura risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di *sinistro* si conviene che:

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**A** se trattasi di *dimora abituale* e la difformità riguarda aperture:

- 1 diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *beni* assicurati, Reale Mutua liquida il danno senza riserve;
- 2 **usate dai ladri per raggiungere i *beni* assicurati e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno scoperto del 20%;**

**B** se trattasi di *dimora saltuaria* si applica uno scoperto del 30%; per il periodo di abitazione da parte del *Contraente* o del suo *nucleo familiare* si applica la normativa di cui al precedente punto A.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura non siano resi operanti:

**C** si applica una *franchigia* di € 100 se, al momento del *sinistro*, erano presenti nei locali il *Contraente* o un componente del suo *nucleo familiare*;

**D** non si riconosce alcun indennizzo in

qualsiasi circostanza diversa da quella descritta al punto 5.5.C che precede.

Sono in ogni caso esclusi i *furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

## 5.6 SCOPERTI

Nel caso di:

**A** *furto* effettuato attraverso impalcature,

**B** *sinistro* verificatosi in una *dimora saltuaria*, durante il periodo di disabitazione dei locali,

si applica uno scoperto del 20%.

Se detto *scoperto* coesiste con altri della presente garanzia viene elevato al 30% e assorbe tutti gli altri.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

### COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Norme valide per tutte le garanzie della Sezione Danni ai Beni.

#### 6.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati se non dal *Contraente* e da Reale Mutua.

**Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### 6.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

**In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:**

- A** fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge;
- B** fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- C** inviare all'Agenzia, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei *beni* danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- D** presentare entro lo stesso termine – in caso di *sinistro* presumibilmente

doloso, di furto, furto con destrezza, scippo, rapina, truffa tra le mura domestiche o su richiesta di Reale Mutua – denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua;

- E** denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore e attivare, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento;
- F** conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
- G** dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.

#### 6.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A** direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;
- oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria,
- B** fra due Periti nominati uno da Reale Mutua e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### 6.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- A** indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *sinistro*;
- B** verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- C** verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;
- D** verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei *beni* assicurati;
- E** procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 6.3.B, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegata le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai

punti 6.4.D e 6.4.E sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### 6.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di *beni* applicando i criteri di seguito descritti:

- A** per il *fabbricato* e le *lastre*, si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
- B** per il *contenuto*, si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* dei *beni* distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i limiti d'indennizzo previsti.

Fanno eccezione:

- ◆ i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, per i quali si stima il *valore commerciale*;
- ◆ i *valori*, per cui si stima il *valore nominale*. Per i *beni* fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *valore allo stato d'uso*.

### 6.6 TITOLI DI CREDITO

Relativamente ai titoli di credito:

- A** Reale Mutua non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**B** *l'Assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'indennizzo è riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### 6.7 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Quando è operante la **forma di assicurazione a Valore Intero** e dalle stime effettuate risulta che il valore del **fabbricato** e del **contenuto**, presi ciascuno separatamente, eccedono al momento del *sinistro* del 20% le rispettive **somme assicurate**, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra le **somme assicurate** maggiorate del predetto 20% e i valori effettivi del **fabbricato** e del **contenuto**.

### 6.8 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

### 6.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato,

sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro*, senza che sia stata fatta opposizione.

**Relativamente alla Garanzia Incendio del fabbricato il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:**

**A** entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo secondo il *valore allo stato d'uso*;

**B** entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 6.9.A, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo calcolato in base al punto 6.5. **Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o la sostituzione avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

**Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai punti 3.2.D, 4.2.D, 5.3.C (danni causati o agevolati da dolo/colpa grave).**

### 6.10 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i *beni* rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia. I *beni* recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei *beni* recuperati previa restituzione dell'importo ricevuto da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *beni* recuperati e, sull'importo così ottenuto, è ricalcolato l'indennizzo a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *beni* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla

data di denuncia del *sinistro*, Reale Mutua indennizza gli eventuali danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

L'Assicurato ha facoltà di abbandonare a Reale Mutua i *beni* recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Reale Mutua di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**Se attivata la presente Sezione le seguenti Garanzie sono sempre operanti, salvo esplicita esclusione indicata nel modulo di polizza.**

**COSA ASSICURIAMO**

Reale Mutua, nei limiti del *massimale* riportato sul *modulo di polizza* e in relazione alle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi in conseguenza di un *sinistro* risarcibile a termini della presente Sezione.

**7.1 GARANZIA CAPOFAMIGLIA**

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato relativa a fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione **(rimane escluso quanto previsto dalla garanzia Proprietà di Fabbricati qualora il Contraente abbia rinunciato alla stessa).**

Sono compresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – con le limitazioni indicate, i danni:

- A** derivanti dalla conduzione dei locali in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché da proprietà o uso degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;
- B** derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;
- C** derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, **esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;**
- D** derivanti dalla proprietà e utilizzo di animali domestici;

**E** subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti 7.3.A e 7.3.D, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;

**F** derivanti dalla proprietà e uso di biciclette (e simili), barche senza motore, giocattoli anche a motore;

**G** derivanti dall'esecuzione:  
 ◆ di lavori di ordinaria manutenzione,  
 ◆ di lavori di straordinaria manutenzione, **esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente, dei locali adibiti ad abitazione dell'Assicurato purché, al momento del sinistro, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;**

**H** derivanti dalla proprietà e uso di armi;

**I** derivanti da inquinamento, **con il limite di indennizzo di € 50.000 per anno assicurativo;**

**J** provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, **esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati;**

**K** provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni o incapaci per legge.  
 La garanzia opera esclusivamente:  
**1** per richieste di risarcimento che eccedano i *massimali* previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra;

- 2** in caso di inesistenza della polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, **solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;**
- 3** per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

**La garanzia di cui al presente punto 7.1.K è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio;**

**L** derivanti dalla proprietà e uso, **esclusivamente in aree private**, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;

**M** causati da *incendio*, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a:

- 1** cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi);
- 2** locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- 3** cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti M.1 e 2.

**Relativamente ai danni del punto M.3 che precede la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 30% del massimale indicato sul modulo di polizza.**

## 7.2 GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI

La garanzia opera per la responsabilità civi-

le dell'Assicurato relativa alla sua qualità di proprietario di *fabbricato*:

**A** indicato sul *modulo di polizza*;

**B** diverso da quello indicato sul *modulo di polizza*, **purché:**

- ◆ non sia locato a terzi o comunque messo (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi;
- ◆ sia adibito esclusivamente a civile abitazione e abbia le caratteristiche costruttive indicate al punto 1.1;
- ◆ sia ubicato in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), impianti sportivi (a uso privato), purché tutti di pertinenza del *fabbricato*.

Sono compresi i danni:

- ◆ causati a cose di terzi da *incendio* esplosione o scoppio del *fabbricato*. **La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 30% del massimale indicato sul modulo di polizza;**
- ◆ derivanti da inquinamento, **con il limite di indennizzo di € 50.000 per anno assicurativo.**

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione di *fabbricato*, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'Assicurato deve rispondere poiché relativo a parti del *fabbricato* di proprietà comune (**escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali**).

**Relativamente ai danni derivanti da spargimento d'acqua conseguente a occlusione o rottura accidentale di tubazioni la garanzia è prestata con una franchigia di € 50 e con un limite di indennizzo per sinistro pari a € 30.000.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## CHI ASSICURIAMO

### 7.3 SOGGETTI ASSICURATI

La Garanzia Capofamiglia è prestata a favore:

**A** del *Contraente* e del suo *nucleo familiare*;

**B** dei figli minorenni del *Contraente*, non facenti parte del *nucleo familiare* in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;

**C** dei figli naturali minorenni non facenti parte del *nucleo familiare* purché, al momento del *sinistro*, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dal *Contraente*;

**D** dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;

**E** dei figli del *Contraente* (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del *nucleo familiare* poiché residenti altrove per motivi di studio.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti 7.3.A, D.

La Garanzia del punto 7.2.B è prestata a favore del *Contraente* e del suo *nucleo familiare*.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**COSA NON ASSICURIAMO**

**7.4 ESCLUSIONI**

La garanzia non comprende i danni:

- A** derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'*Assicurato*;
- B** derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti e aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri); resta salvo quanto espressamente precisato al punto 7.1. F, J, K, L;
- C** da furto;
- D** a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto indicato al punto 7.1.M.1 e 2;
- E** derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- F** inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani;
- G** da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto, o di prodotti contenenti amianto;
- H** da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o ad *occlusione* degli impianti idrici, igie-

nici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *fabbricato*.

Sono comunque esclusi i danni:

- ◆ causati da umidità e stillicidio;
- ◆ derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;
- ◆ derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrate o di impianti di irrigazione.

L'esclusione del presente punto 7.4.H è operante solo per la Garanzia Proprietà di Fabbricati.

- I** derivanti dalla proprietà di beni immobili (salvo quanto previsto dalla garanzia Proprietà di Fabbricati, se operante).

**7.5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi:

- A** le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- B** il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altro parente. I figli e i genitori dell'*Assicurato* – purchè con lui non conviventi – sono invece considerati terzi in caso di *sinistro* dovuto a spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale o ad *occlusione* degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *fabbricato*;
- C** i minori in affidamento familiare di cui al punto 7.3.D.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

### COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO

#### 8.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'*Assicurato* deve inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

#### 8.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a

carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari a un quarto del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

#### 8.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 8.1.

#### 8.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia – fermi i limiti di indennizzo previsti – opera sino a concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* che resta unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.

Tuttavia il *massimale* sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del *Contraente* e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri *Assicurati*.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**Reale Mutua presta la presente Sezione solo se esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza*.**

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 ARAG ASSICURAZIONI S.p.a. (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona,

- telefono 045 829 04 11,
- fax 045 829 04 49,  
045 829 05 57

a cui l'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Giudiziaria per conto di Reale Mutua.

Inoltre al numero telefonico 800.508.008, ARAG è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 8,30 - 13 e 14 - 17, il venerdì ore 8,30 - 13) per una prima consulenza legale in materia contrattualistica, chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti, informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione, informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

## COSA ASSICURIAMO

### 9.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua assicura, in sede extragiudiziaria e giudiziaria e nei limiti del *massimale* indicato sul *modulo di polizza*, l'assistenza legale e i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi indicati al successivo punto 9.2.

Tali oneri sono:

- A** le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *sinistro*;
- B** le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo punto 14.3.D;

- C** le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo punto 14.3.E;

- D** le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);

- E** le *spese di giustizia*;

- F** il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 14.1.C.

### 9.2 CASI ASSICURATI

#### A VITA PRIVATA

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nell'ambito della vita privata e valgono per:

- 1** sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni (a persone e/o a cose) subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2** sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; in deroga al punto 13.1 la presente garanzia è prestata per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, e limitatamente alle controversie con valore in lite:
  - ◆ superiore a € 400 e inferiore a € 52.000 per le controversie insorte in Unione Europea (escluso Italia);
  - ◆ superiore a € 100 e inferiore a € 52.000 per le controversie insorte in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- 3** sostenere controversie relative a rap-

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

porti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;

- 4** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 5** sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- 6** sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali gli *Assicurati* siano rimasti coinvolti come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- 7** gli arbitrati per la decisione di controversie; sono assicurate anche le spese degli arbitri sostenute dall'*Assicurato*;
- 8** controversie per danni provocati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'*Assicurato*;
- 9** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli *Assicurati* vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 del Codice di Procedura Penale); **sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale**, Reale Mutua rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga al punto 11.1.B e 11.1.G;
- 10** proporre opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore a € 200.  
Reale Mutua provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.  
**L'Assicurato deve far pervenire**

**ad ARAG o a Reale Mutua il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

La presente garanzia opera a parziale deroga del punto 11.1.B e **limitatamente alla materia amministrativa;**

**11** i seguenti atti di volontaria giurisdizione (in parziale deroga al punto 11.1.A):

**a** ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio.

La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia prestato congiuntamente dai coniugi *Assicurati* con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi.

L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:

- ◆ la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e abbia dato luogo a un *sinistro* gestito dalla Reale Mutua e da ARAG;

- ◆ vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Il *sinistro* si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il *massimale* di *polizza* resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio;

**b** istanza di interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto o di revoca di tali provvedimenti;

**c** istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.

**In deroga al punto 12.2, la garanzia di cui al presente punto 11 è prestata per i sinistri che siano insorti trascorsi due anni dall'effetto dell'assicurazione.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**B LAVORO DIPENDENTE**

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nella veste di lavoratore dipendente, **con esclusione dell'esercizio della professione medica**, e valgono per:

- 1** sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni (a persone e/o a cose) subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2** sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga del punto 11.1.b, la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- 3** sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- 4** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 5** gli arbitrati per la decisione di controversie; sono assicurate anche le spese degli arbitri sostenute dall'Assicurato;
- 6** controversie per danni provocati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato.

**C ABITAZIONE**

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nella veste di conduttore o proprietario di *fabbricato* (anche se diverso da quello indicato sul *modulo di polizza*) e valgono per:

- 1** sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni (a persone e/o a cose) subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2** sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 100 e inferiore a € 52.000;
- 3** sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
- 4** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche

prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

- 5** gli arbitrati per la decisione di controversie; sono assicurate anche le spese degli arbitri sostenute dall'Assicurato;
- 6** controversie per danni provocati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato.

Le garanzie operano anche per parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), piscine e impianti sportivi (a uso privato), purché tutti di pertinenza del *fabbricato*.

**Per i fabbricati di proprietà dell'Assicurato, le garanzie operano esclusivamente per quelli non locati a terzi o comunque messi (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi.**

**9.3 UNICO SINISTRO**

Si considerano unico *sinistro*:

- ◆ le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- ◆ le indagini o i rinvii a giudizio a carico di uno o più *Assicurati* e dovuti al medesimo evento o fatto.

Nell'ipotesi di unico *sinistro* la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene tra loro ripartito, a prescindere dal loro numero e dagli oneri sopportati da ciascuno.

**9.4 COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

**Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente Sezione opera dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## CHI ASSICURIAMO

### 10.1 SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* e al suo *nucleo familiare*.

L'assicurazione, limitatamente ai casi indicati ai punti 9.2.A.1, 4 e 8, si estende agli addetti ai servizi domestici e ai colla-

boratori familiari in genere del *Contraente*, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore dello stesso.

**Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore del Contraente.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**COSA NON ASSICURIAMO**

**11.1 ESCLUSIONI**

Le garanzie non sono valide per:

- A** vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- B** vertenze in materia fiscale e amministrativa;
- C** fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, *atti di terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- D** vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- E** il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- F** controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- G** fatti dolosi delle persone assicurate;
- H** fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- I** qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* sia perseguito in sede penale;
- L** qualsiasi *sinistro* inerente o derivante dall'esercizio della professione

medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;

- M** la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'*Assicurato*;
- N** controversie relative alla compravendita e permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo comprese quelle inerenti contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- O** controversie derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla L. 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni (a eccezione di quanto previsto al punto 9.2.A.6);
- P** controversie di natura contrattuale con Reale Mutua.

Reale Mutua non assume il pagamento di spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

L'*Assicurato* è tenuto a :

- ◆ regolarizzare a proprie spese i documenti necessari per la gestione del *sinistro*, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti (giudiziari e non);
- ◆ assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## QUANDO ASSICURIAMO

### 12.1 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

**Reale Mutua presta la garanzia per i sinistri che siano insorti:**

- ◆ **durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- ◆ **trascorsi tre mesi dalla data di effetto della polizza, in tutti gli altri casi.**

**La garanzia non vale per i sinistri insorgenti da contratti che al momento della stipulazione dell'assicurazione fossero già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modifica fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**

### 12.2 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del *sinistro* si intende:

- A** per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza e di soccombenza per danni

extracontrattuali arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

- B** per tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.  
In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.

## DOVE ASSICURIAMO

### 13.1 VALIDITÀ TERRITORIALE

- A** Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza e di soccombenza per danni extracontrattuali provocati a terzi, nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i *sinistri* che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- B** In tutti gli altri casi la garanzia vale per i *sinistri* che insorgono e devono essere trattati in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## GESTIONE DEL SINISTRO

### 14.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- A** *L'Assicurato*, nel momento in cui si è verificato il *sinistro* o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG.
- B** In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
- C** Contemporaneamente alla denuncia *L'Assicurato* ha il diritto di indicare a Reale Mutua, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa o con ARAG, un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il *sinistro*.
- D** Se *L'Assicurato* non fornisce tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con Reale Mutua o con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale *L'Assicurato* deve conferire mandato.
- E** *L'Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua o ARAG.

### 14.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se *L'Assicurato* richiede la copertura assicurativa deve:

- A** dare avviso tempestivo all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua o ARAG, in modo completo, di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi

di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

- B** conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### 14.3 GESTIONE DEL SINISTRO

- A** Ricevuta la denuncia di *sinistro*, ARAG si adopera per ricomporre la controversia;
- B** ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del punto 14.1;
- C** la garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo;
- D** *L'Assicurato* non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG;
- E** l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti è concordata con ARAG;
- F** ARAG così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;
- G** in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra *L'Assicurato* e Reale Mutua o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'*Assicurato* di adire le vie giudi-

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ziarie, a un arbitro che decide secondo equità.

**L'arbitro è designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

#### 14.4 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## COSA ASSICURIAMO

### 15.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua assicura contro gli *infortuni* il *Contraente* e il suo *nucleo familiare*.

L'assicurazione comprende gli *infortuni* subiti dall'*Assicurato*:

- A** in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; stato di malore o incoscienza; *atti di terrorismo* o tumulti popolari **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva**; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- B** a causa di terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria e uragani. **Se l'infortunio si verifica entro i confini italiani la somma assicurata è ridotta del 50%**;
- C** a causa di guerra, se e in quanto viene sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. **La garanzia è valida per polizze di durata non inferiore all'anno e opera per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.**
- ◆ Per ogni giorno di contemporaneo *ricovero* del *Contraente* e del *consorte*, dovuto a un medesimo evento, Reale Mutua corrisponde un indennizzo forfettario di € 50 per ognuno dei due *Assicurati* **fino a 90 giorni**.
- ◆ Qualora l'*Assicurato* - studente **di età non superiore ai 25 anni** - in conseguenza di *infortunio*, non sia in condizione di frequentare i corsi di istruzione per 60 giorni consecutivi, Reale Mutua corrisponde un indennizzo di € 1.000 per favorire il recupero della preparazione scolastica.
- ◆ In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da *infortunio* indennizzabile e comprovata da referto

della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica del *ricovero*, Reale Mutua corrisponde un indennizzo di € 10.000.

**Reale Mutua presta le garanzie sotto riportate solo se esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.**

### 15.2 MORTE

Se l'*Assicurato* muore entro due anni dal giorno dell'*infortunio*, Reale Mutua liquida la *somma assicurata* ai *beneficiari*.

Qualora nel medesimo *sinistro* si verifichi la commorienza del *Contraente* e del *consorte* l'indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 74% viene aumentato del 50%.

**L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente**; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per *invalidità permanente*, ma entro due anni dal giorno dell'*infortunio* e in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, Reale Mutua corrisponde ai *beneficiari* la differenza fra l'indennizzo pagato e la *somma assicurata* per il caso di morte, ove questa sia maggiore.

Se il corpo dell'*Assicurato* non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai *beneficiari* la *somma assicurata* dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se risulta che l'*Assicurato* è vivo dopo che Reale Mutua ha pagato l'indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei *beneficiari*, della somma loro pagata. L'*Assicurato* avrà così diritto all'indennizzo spettante ai sensi di *polizza* per altri casi eventualmente assicurati.

### 15.3 INVALIDITÀ PERMANENTE

Reale Mutua liquida l'indennizzo per *invalidità permanente* se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'*infortunio*. Il grado di invalidità è accertato con riferimento ai valori e ai criteri indicati al punto 18.5.

**Se l'invalidità permanente accertata è di grado:**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- ◆ **non superiore al 3% della totale, non viene liquidato alcun indennizzo;**
- ◆ **superiore al 3% della totale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente la franchigia di cui sopra;**
- ◆ superiore al 15% della totale, l'indennizzo viene liquidato senza *franchigia*, applicando quindi la percentuale di *invalidità permanente* alla *somma assicurata*.

Reale Mutua riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo in caso di *invalidità permanente* stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita. L'*Assicurato* può richiedere l'anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica.

**15.4 DIARIA PER RICOVERO**

In caso di *ricovero* Reale Mutua corrisponde la diaria assicurata per ogni pernottamento (o giornata di degenza in day hospital/day surgery), **fino a 365 pernottamenti per *infortunio*.**

**15.5 DIARIA GESSO**

Qualora l'*infortunio* comporti applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, resi necessari da fratture osteoarticolari radiograficamente accertate o da lesioni capsulo-legamentose articolari clinicamente diagnosticate in ambiente ospedaliero o da medico ortopedico, Reale Mutua corrisponde la diaria assicurata a partire dal giorno successivo a quello dell'applicazione del gesso certificata da documentazione medica, **fino a 90 giorni per *infortunio*.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

### COME SI DETERMINA LA SOMMA ASSICURATA

#### 16.1 SOMMA ASSICURATA PER PERSONA

**Quanto indicato sul modulo di polizza rappresenta l'importo complessivamente assicurato per il *Contraente* e il suo *nucleo familiare*.**

Al fine di ottenere la *somma assicurata* per persona gli importi complessivamente assicurati sono così ripartiti:

- ◆ *Invalidità permanente*, Diaria per *ricovero*, Diaria per applicazione di apparecchio gessato: in parti uguali tra tutti gli *Assicurati*.
- ◆ *Morte*: 40% al *Contraente*, 40% al *consorte*, 20% in parti uguali tra gli altri *Assicurati*. Nel caso in cui non vi sia

*consorte* o non vi siano altri *Assicurati*, la relativa quota è suddivisa in parti uguali tra gli *Assicurati*.

Le persone non assicurabili (di cui al punto 17.1) non concorrono nella suddivisione del capitale assicurato, anche se iscritte nel certificato anagrafico di stato di famiglia del *Contraente*.

In caso di *sinistro* i capitali assicurati saranno ripartiti su quattro persone al massimo anche se gli *Assicurati* fossero in numero superiore, ottenendo così, per ogni *Assicurato*, una *somma assicurata* maggiore di quanto risulterebbe da una suddivisione puramente matematica. È confermata la ripartizione prevista per il *Contraente* e il *consorte* in caso di morte. **L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il capitale assicurato.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**COSA NON ASSICURIAMO**

**17.1 PERSONE NON ASSICURABILI**

Reale Mutua non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali. La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

**17.2 INFORTUNI NON INDENNIZZABILI**

Reale Mutua non indennizza gli *infortuni* derivanti da:

- ◆ guida di veicoli o natanti a motore se l'*Assicurato* non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'*Assicurato* abbia, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo;
- ◆ pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);

- ◆ partecipazione a gare (e relative prove) con veicoli o natanti a motore;
- ◆ uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicotrofici; da stato di ubriachezza accertata;
- ◆ atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*;
- ◆ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- ◆ guerre e insurrezioni in genere, salvo quanto previsto al punto 15.1.C.

Reale Mutua non indennizza gli *infortuni* subiti dall'*Assicurato* alla guida di aeromobili o in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

### COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

#### 18.1 LIMITI DI INDENNIZZO

L'indennizzo è ridotto del 50% qualora l'*infortunio* si verifichi:

**A** durante lo svolgimento dell'attività professionale, nelle seguenti circostanze:

- 1 custodia o trasporto di esplosivi o materie tossiche;
- 2 lavoro su impalcature, ponti, tetti, in pozzi e gallerie;
- 3 pratica di sport;

**B** durante la pratica, a titolo dilettantistico, di: alpinismo o sci-alpinismo senza accompagnamento di guida o portatore patentato, atletica pesante, equitazione, guido-slitta (bob), immersioni con autorespiratore, lotta nelle varie forme, pugilato, salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci su ghiacciaio fuori pista senza accompagnamento di guida/portatore/maestro di sci patentato, slittino (skeleton), speleologia;

**C** durante la partecipazione, a titolo dilettantistico, a gare organizzate o svolte sotto l'egida delle competenti Federazioni di: baseball, calcio, ciclismo, football americano, hockey, polo, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pentathlon moderno, rugby, sci a livello regionale organizzate da sci club, sport su ghiaccio, velocità su pattini a rotelle, skate-board.

#### 18.2 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO

La denuncia deve contenere la descrizione dell'*infortunio*, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché la comunicazione dell'eventuale esistenza di altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio; **essa deve**

**essere corredata** dal certificato medico contenente la prognosi circa la ripresa - anche parziale - dell'attività lavorativa da parte dell'*Assicurato* nonché da un certificato anagrafico aggiornato di stato di famiglia e **deve essere trasmessa**, con avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua nel più breve tempo possibile. Successivamente **l'Assicurato deve inviare** certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'accertamento dei postumi di *invalidità permanente* è effettuato in Italia.

**L'Assicurato deve consentire** alla visita dei medici di Reale Mutua e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'*Assicurato* stesso.

#### 18.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Se al momento dell'*infortunio* l'*Assicurato* è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di *invalidità permanente* le percentuali previste saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

#### 18.4 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenza sull'indennizzabilità del *sinistro* o sulla misura degli indennizzi si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un collegio medico. I primi due componenti del collegio sono designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio medico.**

**Il collegio medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.**

### 18.5 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento. L'indennizzo verrà corrisposto in Italia.

**Il diritto all'indennizzo per *invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore – per cause indipendenti dalle lesioni subite – prima che l'indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai beneficiari l'importo già concordato, offerto ovvero – se oggettivamente determinabile – offribile all'Assicurato, in base alle condizioni di polizza.**

Il grado di *invalidità permanente* è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

	Destro	Sinistro
◆ un arto superiore	70%	60%
◆ una mano o un avambraccio	60%	50%
◆ un pollice	18%	16%
◆ un indice	14%	12%
◆ un medio	8%	6%
◆ un anulare	8%	6%
◆ un mignolo	12%	10%

◆ una falange ungueale del pollice	9%	8%
◆ una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	

Anchilosi:

◆ della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
◆ del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
◆ del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%

Paralisi completa:

◆ del nervo radiale	35%	30%
◆ del nervo ulnare	20%	17%

Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:

◆ al di sopra della metà della coscia	70%
◆ al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
◆ al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
◆ un piede	40%
◆ ambedue i piedi	100%
◆ un alluce	5%
◆ un altro dito del piede	1%
◆ la falange ungueale dell'alluce	2,5%

Anchilosi:

◆ dell'anca in posizione favorevole	35%
◆ del ginocchio in estensione	25%
◆ della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
◆ della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragala	15%

Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno

15%

Esiti di frattura di una costa con callo deforme

1%

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

Esiti di frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di:	
◆ una vertebra cervicale	12%
◆ una vertebra dorsale	5%
◆ 12 <sup>a</sup> dorsale	10%
◆ una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo-cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro con callo deforme	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	
◆ un occhio	25%
◆ ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di:	
◆ un orecchio	10%
◆ ambedue gli orecchi	40%
Stenosi nasale assoluta:	
◆ monolaterale	4%
◆ bilaterale	10%
Perdita anatomica:	
◆ di un rene	15%
◆ della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
Afonia (perdita totale della voce; la perdita parziale della voce non è indennizzabile)	30%

Relativamente agli esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille (trattata chirurgicamente o non)

o non) e del tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale) Reale Mutua, derogando ai criteri di indennizzabilità per la sola garanzia *Invalidità permanente*, riconosce un grado di *invalidità permanente* pari al 3%, senza applicazione della prevista *franchigia*.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nel caso in cui l'*invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Reale Mutua eroga la prestazione di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito indicati.

**Per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

◆ **telefono, ai numeri:**

<p>DALL'ITALIA</p> <p>Numero Verde</p> <p><b>800-092092</b></p>	<p>DALL'ESTERO</p> <p>PREFISSO INTERNAZIONALE seguito da</p> <p><b>011 742 55 55</b></p>
---	--

◆ **posta elettronica, indirizzo:**  
assistenza@blueassistance.it

**Comunicando:**

- ◆ le proprie generalità
- ◆ il numero di *polizza*
- ◆ il tipo di assistenza richiesta
- ◆ il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

**COSA ASSICURIAMO**

Reale Mutua presta le garanzie sotto riportate solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza*

**19.1 GARANZIA ASSISTENZA ALLA CASA**

**A INVIO DI UN IDRAULICO**

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso il *fabbricato* assicurato per:

- 1** allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture e altre componenti dell'impianto idraulico o termico;
- 2** infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture e altre componenti fisse dell'impianto idraulico verificatesi in un *fabbricato* occupato da una sola famiglia;

**la Centrale Operativa provvede al suo**

**invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 250 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

**Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:**

- ◆ **interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;**
- ◆ **rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;**
- ◆ **infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari;**
- ◆ **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune.**

**B INVIO DI UN ELETTRICISTA**

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso il *fabbricato* assicurato per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 250 per evento.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

**Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:**

- ◆ **interruzioni della fornitura dovuti all'ente erogatore;**
- ◆ **guasti al cavo di alimentazione del fabbricato.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**C INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME**

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso il *fabbricato* assicurato perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- ◆ furto, consumato o tentato;
- ◆ smarrimento, *scippo*, *rapina*, rottura delle chiavi;
- ◆ guasto o scasso di serrature o serrande;

la **Centrale Operativa** provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 250 per evento. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

**L'intervento è limitato all'accesso principale al *fabbricato*, alle finestre, ma non alle porte interne.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

**D INAGIBILITÀ DEL FABBRICATO**

Qualora il *fabbricato* assicurato sia reso inagibile a seguito di *furto*, *incendio*, allagamento, esplosione o scoppio, la *Centrale Operativa* procura al *Contraente* e al suo *nucleo familiare*:

- 1 il pernottamento in un albergo di categoria non superiore alle 4 stelle, fino a un massimo di 3 giorni e per 4 persone;
- 2 i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe) per due persone, fino alla percorrenza massima di Km 3.000, per rientrare a casa qualora esse si trovino in viaggio;
- 3 i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe) per due persone, fino alla percorrenza massima di Km 3.000, per tornare nel luogo dove si è interrotto il viaggio.

**20.1 GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA**

**A INVIO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA**

Qualora, a seguito di *infortunio* causato da uno *scippo* o da una *rapina*, il *Contraente* o un componente del suo *nucleo familiare* si trovi presso la propria *residenza* in una condizione tale per cui consegua una necessaria permanenza a letto (certificata da prescrizione medica), la *Centrale Operativa* – compatibilmente con le disponibilità locali – provvede a inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico di Reale Mutua fino a un massimo di 30 ore.

Tali prestazioni possono essere usufruite dall'Assicurato in moduli di 4 o 6 ore ciascuna nelle fasce orarie diurne, con cadenza pianificata, per un arco temporale massimo di un mese.

**Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.**

**B SERVIZIO SPESA AL DOMICILIO**

Qualora il *Contraente* o un componente del suo *nucleo familiare* si trovi in uno stato di non autosufficienza presso la propria *residenza*, a seguito di *infortunio* causato da uno *scippo* o da una *rapina*, che comporti una permanenza a letto o una situazione di forte disagio – certificati da prescrizione medica – la *Centrale Operativa* provvede a garantire, per un periodo di 30 giorni successivi all'evento, la consegna al domicilio di generi alimentari o di prima necessità.

**L'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, per ottenere le prestazioni deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa fornendo l'elenco degli articoli da acquistare, purché rientranti tra quelli comunemente reperibili nei supermercati, nonché gli estremi per il recapito.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**La consegna potrà avvenire - nei soli giorni feriali con esclusione delle fasce orarie notturne - fino a due volte la settimana, previo accordo con l'Assicurato.**

L'organizzazione del servizio, comprensivo della consegna, è garantita dalla *Centrale Operativa*, tenendo il costo a carico di Reale Mutua.

**A carico dell'Assicurato resta il solo costo dei generi alimentari o di prima necessità ordinati, che dovrà essere saldato direttamente al personale incaricato, all'atto della singola consegna.**

**C PRELIEVO DI CAMPIONI DA ANALIZZARE**

Qualora il *Contraente* o un componente del suo *nucleo familiare* sia impossibilitato a muoversi dalla propria *residenza*, per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, e sia richiesta l'effettuazione di prelievi necessari per un'analisi clinica (esami del sangue, delle feci, delle urine ed esami colturali chimico fisici di altre secrezioni biologiche) senza che nessuno dei conviventi possa fornirgli un aiuto concreto, la *Centrale Operativa*, compatibilmente con la disponibilità delle locali *strutture sanitarie*, provvede a organizzare il prelievo dei campioni da analizzare presso la *residenza* dell'Assicurato, la consegna presso il laboratorio di analisi e il successivo recapito del referto all'Assicurato stesso.

Nel caso in cui il prelievo non possa essere effettuato presso la *residenza* dell'Assicurato, la *Centrale Operativa* provvede a organizzare, in alternativa e in accordo con l'Assicurato, il suo trasferimento in una *struttura sanitaria* mediante autovettura o autoambulanza.

**Resta a carico dell'Assicurato il costo degli esami.**

**D EFFETTUAZIONE DI RADIOGRAFIE ED ECOGRAFIE**

Qualora il *Contraente* o un componente del suo *nucleo familiare* sia impossibilitato a muoversi dalla propria *residenza* per gravi

motivi di salute certificati dal medico curante e sia richiesta l'effettuazione presso la sua *residenza* di una radiografia e/o di un'ecografia, la *Centrale Operativa*, compatibilmente con la disponibilità delle locali *strutture sanitarie*, provvede a organizzare l'effettuazione dell'esame diagnostico e la successiva consegna del referto all'Assicurato stesso.

Nel caso in cui l'esame non possa essere effettuato presso la *residenza* dell'Assicurato, la *Centrale Operativa* provvede a organizzare, in alternativa e in accordo con l'Assicurato, il suo trasferimento in una *struttura sanitaria* mediante autovettura o autoambulanza.

**Resta a carico dell'Assicurato il costo degli esami.**

**E INVIO DI UN ACCOMPAGNATORE O DI UN MEZZO DI TRASPORTO**

Qualora il *Contraente* o un componente del suo *nucleo familiare*, nei trenta giorni successivi alla dimissione da una *struttura sanitaria* in cui sia stato ricoverato, debba effettuare controlli, esami, trattamenti e cure in *strutture sanitarie* e nessuno dei conviventi possa fornirgli un aiuto concreto, la *Centrale Operativa*, nel caso che i propri medici di guardia lo valutino necessario, provvede a inviare un accompagnatore o un mezzo di trasporto per recarsi dalla propria *residenza* alle *strutture sanitarie* interessate, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **fino alla concorrenza di € 500 per evento.**

**F INVIO DI UN INFERMIERE**

Qualora il *Contraente* o un componente del suo *nucleo familiare*, al momento della dimissione da una *struttura sanitaria* richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, l'assistenza infermieristica presso la propria *residenza*, la *Centrale Operativa* provvede a reperire e a inviare il relativo personale, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **fino alla concorrenza di € 500 per evento.**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### **G INVIO DI UN FISIOTERAPISTA**

Qualora il *Contraente* o un componente del suo *nucleo familiare*, al momento della dimissione da una *struttura sanitaria* richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, l'assistenza di un

fisioterapista presso la propria *residenza*, la *Centrale Operativa* provvede a reperire e a inviare il relativo personale, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **fino alla concorrenza di € 500 per evento.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**COSA NON ASSICURIAMO**

**21.1 DELIMITAZIONI**

Reale Mutua non presta le garanzie qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta di:

**A** guerre, insurrezioni, occupazioni militari;

**B** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;

**C** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provo-

cati) e accelerazioni di particelle atomiche;

**D** atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*;

**E** infortuni derivanti dalla pratica di:  
 ◆ sport aerei in genere;  
 ◆ partecipazione a gare (e relative prove) con veicoli o natanti a motore.

**Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.**

La garanzia è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## GESTIONE DEL SINISTRO

### 22.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

**L'Assicurato** deve contattare immediatamente la **Centrale Operativa** e deve:

- A** fornire ogni informazione richiesta;
- B** sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla **Centrale Operativa**;
- C** produrre, se richiesta dalla **Centrale Operativa**, copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qual-

siasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

### 22.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi. Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.





S E R V I Z I O

**Buongiorno Reale**




Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

[buongionnoreale@realemutua.it](mailto:buongionnoreale@realemutua.it)

**Il tuo Agente e Buongiorno Reale:  
e non sei mai solo**

Per ulteriori informazioni:



Mod. 5328 INC - Ed. 01/10

**SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111  
fax +39 0114 350 966 - [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018  
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione  
Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi